




CL.02-18-02/1028/2017X



Att Ist.

(FP)

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte  
Mauro LAUS

16:05 09 Mar 17 A00100C 002449

**MOZIONE N. 1026**

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 102 del Regolamento interno

trattazione in Aula

trattazione in Commissione

**Oggetto: Funzioni e ruoli delle Commissioni Locali Valanghe**

**PREMESSO** che la l.r. 16/1999 "Testo unico delle leggi sulla montagna" prevedeva all'art. 40 la costituzione da parte delle Comunità Montane delle "Commissioni Locali Valanghe per l'esercizio dell'attività di controllo dei fenomeni nivologici ed al fine di segnalare il pericolo di valanghe su centri o nuclei abitati, opere pubbliche ed impianti o infrastrutture di interesse pubblico";

**CONSIDERATO** che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 giugno 2002 – Regolamento attuativo della l.r. 16/1999, sono state definite le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione Locale Valanghe;

**PRESO ATTO** che con la l.r. 3/2014 è stata abrogata la l.r. 16/1999, e quindi anche il sopra citato articolo n. 40, con decorrenza dal 31/12/2016;

**APPURATO** che l'art. 3, comma 2, lett. c), della l.r. 3/2014 "Legge sulla montagna" alle Unioni Montane "le funzioni già conferite dalla Regione alle Comunità Montane", e specifica all'art. 3, comma 3, lett. f), le funzioni relative alla "difesa dalle valanghe";

**RILEVATO** che con DGR 23 giugno 2015, n. 40-1626 "L.r. 3/2014 (articoli 3, comma 2, lettera c, 4, 10 e 11). Ricognizione delle funzioni amministrative di competenza delle Comunità Montane. Conferimento alle unioni montane e ai comuni montani non inclusi in unioni montane. Determinazione della data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e delle relative modalità di esercizio" sono state conferite alle Unioni Montane le funzioni amministrative ed i compiti, già di competenza delle Comunità Montane, disciplinati da specifiche disposizioni di legge regionale, tra le quali viene inserito l'art. 40 della l.r. 16/1999;

**CONSIDERATA** l'incertezza normativa in materia di Commissioni Locali Valanghe alla luce delle sopra citate disposizioni;

**RILEVATA** l'inadeguatezza delle previgenti disposizioni normative che attribuivano alle Unioni Montane (e prima alle Comunità Montana) la funzione di difesa del territorio dalle valanghe mediante la costituzione delle apposite Commissioni, data l'impossibilità per le stesse di assicurare le competenze specialistiche necessarie e di disporre delle idonee attrezzature tecniche;

**EVIDENZIATO** che tali funzioni presuppongono competenze specialistiche ed altamente qualificate, raramente in possesso dei residenti sul territorio dell'Unione Montana, e di apparecchiature tecniche molto sofisticate di cui gli enti montani non dispongono;

**CONSTATATO** che presso i settori Regionali, nonché presso ARPA, sono presenti sia esperti qualificati in campo nivologico, in possesso di certificazioni attestanti conoscenze su fenomeni valanghivi, sia adeguate attrezzature tecniche che consentono i rilievi del manto nevoso nonché le conseguenti valutazioni tecniche;

**CONSIDERATO** che in caso di conferma dell'attuale assetto normativo le Unioni Montane non sono nelle condizioni di procedere alla costituzione di nuove Commissioni Locali Valanghe in considerazione delle rilevanti responsabilità assegnate ai componenti delle stesse, ai quali si impone di:

- accertare lo stato di pericolo su centri abitati o infrastrutture di interesse pubblico e la cessazione dello stesso,
- segnalare tempestivamente alle autorità locali ogni informazione utile per l'adozione di provvedimenti necessari per l'incolumità pubblica

**il Consiglio regionale  
impegna la Giunta regionale**

- ad attivarsi con un urgente intervento normativo, al fine di fornire alle Unioni Montane indicazioni precise in merito al ruolo e alle funzioni delle medesime in materia di difesa dalle valanghe;
- a valutare l'assegnazioni delle funzioni attribuite alle Commissioni Locali Valanghe, costituite dalle Unioni Montane, ai competenti Settori regionali o all'ARPA.

**FIRMATO IN ORIGINALE**

*(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)*